



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA  
E DEL MERCATO



*UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI*

FORNITURA ARREDI DA UFFICIO PER LA SEDE  
AGCM DI VIA LOVANIO 10 E SERVIZI CONNESSI

## **OBBLIGHI CONTRATTUALI**

**CIG BB403E8620 - RDO N. 6221096**

**INDICE**

<b>Art. 1 - Oggetto del contratto</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 – Modalità di esecuzione della fornitura e durata</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 - Corrispettivi e Modalità di pagamento</b>	<b>4</b>
<b>Art. 4 – Revisione dei prezzi</b>	<b>5</b>
<b>Art. 5 - Garanzia definitiva</b>	<b>5</b>
<b>Art. 6 - Oneri contrattuali</b>	<b>5</b>
<b>Art. 7- Obblighi del prestatore</b>	<b>6</b>
<b>Art. 8 – Responsabilità civile e Polizza assicurativa</b>	<b>7</b>
<b>Art. 9 – Direttore dell’esecuzione e Responsabile del servizio</b>	<b>7</b>
<b>Art. 10 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro</b>	<b>7</b>
<b>Art. 11 - Trattamento dei dati personali - Informativa Privacy</b>	<b>9</b>
<b>Art. 12 – Divieto di cessione del contratto e dei Servizi</b>	<b>10</b>
<b>Art. 13 - Recesso del contratto</b>	<b>10</b>
<b>Art. 14 - Domicilio legale</b>	<b>11</b>
<b>Art. 15 – Riservatezza</b>	<b>11</b>
<b>Art. 16 - Subappalto e sub-contratti</b>	<b>11</b>
<b>Art. 17 - Cause di risoluzione del contratto</b>	<b>12</b>
<b>Art. 18 - Penali</b>	<b>12</b>
<b>Art. 19 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari</b>	<b>13</b>
<b>Art. 20 - Foro competente</b>	<b>13</b>
<b>Art. 21 - Informativa in materia di whistleblowing</b>	<b>13</b>
<b>Art. 22 – Disposizioni finali</b>	<b>13</b>

**Art. 1 – Oggetto del contratto**

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione della fornitura di arredi e dei connessi servizi per la sede dell'AGCM sita in Roma, in via Lovanio n. 10, come dettagliatamente descritta nel Capitolato tecnico e relativi elaborati tecnici e nella Relazione tecnica del Fornitore contraente, cui integralmente si rimanda, e che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, unitamente al Disciplinare di gara, all'Offerta Economica e agli altri allegati.

**Art. 2 – Modalità di esecuzione della fornitura e durata**

La fornitura dovrà essere resa secondo le modalità e nei termini previsti dal Capitolato Tecnico, dai CAM vigenti in materia di Arredi e dagli altri documenti di gara, nonché secondo la proposta di cui all'Offerta Tecnica presentata, in quanto parte integrante dei presenti "Obblighi contrattuali". La mancata erogazione della fornitura e dei servizi connessi indicati nella citata documentazione e nell'offerta tecnica presentata comporta grave inadempimento come indicato agli artt.17 e 18 dei presenti Obblighi contrattuali.

Nello svolgimento della Fornitura, il fornitore contraente è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente Contratto. Restano ad esclusivo carico del fornitore contraente gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

Il Fornitore contraente si impegna a svolgere la fornitura con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nei presenti "Obblighi contrattuali".

Il Fornitore contraente si impegna ad erogare una prestazione di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del contratto, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

Il Fornitore contraente non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione della fornitura indicate nei presenti Obblighi contrattuali e nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, salvo specifica richiesta dell'Autorità e dovrà attenersi alle disposizioni fornite dalla medesima, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'AGCM.

Nell'esecuzione della fornitura, l'Aggiudicatario si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'AGCM il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi/forniture complementari e/o accessori a quelli prestati dall'Aggiudicatario.

La durata massima del contratto è di mesi n. 6 (sei) dalla data di ultima sottoscrizione del medesimo, salvo diversa determinazione dell'AGCM e comunque sino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali.

La Fornitura infatti dovrà essere resa, previo specifico ordinativo, formalizzato da parte di AGCM, salva diversa indicazione dell'Autorità, entro 20 giorni dalla data di stipula del Contratto.

In corso di esecuzione del contratto, AGCM si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario l'estensione della durata del contratto fino al completo esaurimento dell'importo di aggiudicazione, previsto quale corrispettivo complessivo per la prestazione di tutte le forniture/servizi oggetto della presente procedura, ove non esauritosi nell'arco dei sei mesi di durata contrattuale.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto per motivi di urgenza.

In corso di esecuzione del presente Contratto, l'AGCM si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari entro il quinto del valore del Contratto.

### **Art. 3 – Corrispettivi e Modalità di pagamento**

Il corrispettivo complessivamente previsto per la fornitura e i servizi connessi oggetto del presente Contratto, in base ai prezzi unitari offerti per ogni singolo arredo e complemento di arredo dal fornitore, quali risultanti alla luce dello sconto formulato nell'Offerta Economica, è pari a € \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) oltre IVA, da corrispondersi in unica soluzione dietro presentazione di regolare fattura.

Detto corrispettivo è da intendersi remunerativo di ogni spesa generale e particolare, nessuna esclusa, e comprensivo di tutti gli oneri per dare completa esecuzione alla fornitura (es. imballo, carico, trasporto, scarico, montaggio ed installazione al piano), nonché di qualsiasi altro onere o spesa necessari per la corretta esecuzione della fornitura e dei servizi accessori.

È fatta salva la possibilità per il fornitore contraente di proporre, a parità di prezzo unitario e senza maggior costi per l'Autorità, articoli equivalenti o migliorativi di quelli offerti in fase di gara, anche al fine superare eventuali criticità. In caso di variazioni degli articoli contrattualizzati, il RUP, dopo aver verificato che la soluzione proposta dal fornitore presenta caratteristiche economiche e tecnico-funzionali equivalenti o superiori a quelli contrattualizzati senza maggior costi per l'Autorità, conferma l'ordinativo di fornitura con le modifiche proposte dal fornitore.

L'I.V.A. applicata sulle fatture sarà a carico, come per legge, dell'Autorità.

Il pagamento della fattura avverrà, previa verifica di conformità della fornitura ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'AGCM e alla mancata indicazione di eventuali irregolarità della fornitura nel "verbale di consegna e posa in opera", sottoscritto dalle Parti all'esito della consegna e montaggio degli arredi ordinati nonché subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva del fornitore sulla base delle risultanze del "Documento unico di regolarità contributiva" (DURC), entro 30 giorni dalla data di ricevimento, mediante bonifico bancario da disporre presso l'Istituto di credito e sul conto corrente dedicato indicato dall'Aggiudicatario con specifica comunicazione in ottemperanza al disposto dell'art. 3, co. 7 della l. 136/2010 e s.m.i..

La fattura dovrà:

- recare la dicitura: "Fornitura arredi per ufficio e servizi connessi per la sede AGCM di Via LOVANIO 10";
- essere prodotta in formato elettronico secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale 3/4/2013 n.55 e s.m.i. e corredata dal Codice Unico d'Ufficio (CUU) UFF1VB;
- riportare, altresì, il CIG e il riferimento UAGEC 1959;
- essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma SDI.

Al riguardo si precisa che l'Autorità opera in regime di *split payment* di cui all'art.17-ter DPR n. 633/1972, come introdotto dalla Legge n.190/2014 e s.m.i..

Il ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto dell'Operatore economico aggiudicatario al risarcimento nei termini di legge, non costituisce alcun titolo per l'interruzione della fornitura e dei servizi previsti nel contratto.

### **Art. 4 – Revisione dei prezzi**

Tenuto conto di quanto indicato nell'allegato II.2-bis all'art. 1 comma 3 del Codice, stando al quale nel caso di appalti di forniture, la revisione dei prezzi si applica ai contratti di lunga durata, il cui

oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea, per la presente fornitura non è ammessa la revisione dei prezzi.

#### **Art. 5 – Garanzia definitiva**

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni indicate nei documenti contrattuali, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali l'OE aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre, entro il termine che verrà indicato in sede di comunicazione dell'aggiudicazione, il documento comprovante l'avvenuta costituzione della garanzia definitiva secondo le modalità e nelle forme di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale complessivo, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del d. lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 117, comma 5, del Codice, l'AGCM ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Resta fermo l'obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui l'Autorità abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

#### **Art. 6 - Oneri contrattuali**

Tutte le spese relative all'appalto e al contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto, vengono assunte dall'Aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

Sono altresì a totale carico dell'aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti conformemente a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Sono a carico del prestatore le eventuali spese del personale addetto all'esecuzione contrattuale.

#### **Art. 7 –Obblighi del prestatore**

Sono a carico del fornitore gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

- 1) l'espletamento delle pratiche presso Amministrazioni e/o Enti preposti per il rilascio di eventuali permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, per occupazione temporanea

di suoli pubblici o privati, interruzioni di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali ecc., nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico del fornitore ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento degli eventuali danni;

- 2) la perfetta e rapida esecuzione delle fasi di ricezione, custodia, movimentazione (trasporto, tiro in alto, etc.) e installazione della fornitura negli ambienti indicati dal DEC, nonché quelle relative allo smaltimento degli imballaggi e dei rifiuti comunque prodotti e al rilascio delle aree di cantiere in ottimali condizioni igienico-sanitarie. Si precisa che gli ascensori presenti presso l'edificio sono utilizzabili solamente per il trasporto di persone, salvo diverse e specifiche disposizioni del DEC, risulta pertanto vietato l'utilizzo degli ascensori per il tiro in alto delle forniture;
- 3) l'esecuzione a proprie spese presso i propri laboratori, o in mancanza presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove che l'Autorità potrà ordinare sulle forniture;
- 4) l'adozione, nell'esecuzione di tutte le attività afferenti a ciascuna fornitura, di tutte le norme (ad. es. D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), le prassi e le procedure atte a garantire la vita e l'incolumità del personale del fornitore e di eventuali terzi, nonché idonee a evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati;
- 5) l'osservanza da parte del fornitore, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
- 6) la manutenzione degli arredi e di ogni bene oggetto della fornitura fino alla scadenza del periodo di garanzia offerto in sede di gara;
- 7) procedere, prima di qualsiasi tipo di fissaggio mediante foratura, alla preliminare rilevazione di masse metalliche e/o elettromagnetiche, tramite l'uso di appositi apparecchi rilevatori, e comunque a seguito di confronto con il DEC;
- 8) sostituire quelle forniture che saranno ritenute dal DEC non eseguite in maniera soddisfacente e/o conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, negli atti di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti pubblicati durante la procedura di gara), nonché dell'offerta tecnica prodotta dal fornitore;
- 9) produrre, prima dell'ultimazione di ciascuna fornitura, la manualistica di utilizzo e/o d'uso in lingua italiana, ovvero corredata da puntuale traduzione in italiano, relativa alle attrezzature per le quali siano previste le informazioni d'uso;
- 10) assicurare la disponibilità dei prodotti offerti e il reperimento delle parti di ricambio, per l'eventuale sostituzione di componenti, per il periodo pari a quello offerto per la garanzia;
- 11) provvedere, a propria cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento, allo scarico e al trasporto di tutti gli elementi nei luoghi di deposito secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nonché alla buona conservazione e alla perfetta custodia degli articoli forniti fino alla data di verifica di conformità della fornitura. I danni che, per sua negligenza, venissero apportati ai suddetti articoli dovranno essere riparati a carico esclusivo del fornitore;
- 12) consentire l'uso anticipato dei mobili e delle attrezzature che venissero richiesti dall'Autorità, senza che il fornitore abbia perciò diritto a speciali compensi;
- 13) lo sgombero, ad operazioni ultimate, delle attrezzature e dei materiali residui;
- 14) la messa a disposizione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto degli apparecchi, degli strumenti di controllo e della necessaria manodopera per le misure e le verifiche in corso d'opera ed in fase di accertamento della regolare fornitura;
- 15) il ritiro e trasporto a rifiuto, presso discariche autorizzate, compreso l'eventuale onere di discarica degli imballaggi e dalle confezioni a protezione dei mobili e delle attrezzature forniti;
- 16) provvedere all'eventuale risarcimento di danni provocati a cose e/o persone nell'esecuzione delle attività previste nel presente Capitolato.

L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato al medesimo da un regolare rapporto di lavoro stabile per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

L'Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'operatore economico fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa**

Il Fornitore contraente assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'AGCM che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione della Fornitura o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore contraente assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'AGCM per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento della Fornitura.

Anche ai fini del risarcimento all'atto della stipula l'aggiudicatario produce copia/e di adeguata/e polizza/e assicurativa/ idonea/e a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento della Fornitura di cui all'articolo 2 del presente Contratto.

#### **Art. 9 – Direttore dell'esecuzione e Responsabile del servizio**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 comma 8 del Codice, il Dott. \_\_\_\_\_ è il DEC della presente procedura deputato a svolgere compiti e funzioni di direzione dell'esecuzione, come il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto. Il Fornitore contraente nomina quale proprio Responsabile coordinatore o Referente della fornitura il Sig. \_\_\_\_\_ il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AGCM per tutti gli aspetti inerenti le forniture e i servizi connessi, gestire e coordinare la corretta esecuzione della fornitura da parte del Fornitore contraente. Al termine delle verifiche di conformità sarà emesso dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il certificato attestante la regolare esecuzione della fornitura.

#### **Art. 10 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro**

L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del Contratto dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente Contratto.

Qualora, in corso di esecuzione, l'aggiudicatario rilevi un potenziale pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, dovrà comunicarlo senza indugio all'AGCM, con conseguente responsabilità per eventuali danni derivanti dal mancato o ritardato avviso.

Il fornitore contraente è, altresì, responsabile per tutte le richieste di risarcimento di danni, costi, spese e indennizzi indirizzate all'AGCM, qualora tali richieste risultino causate, direttamente o indirettamente, da inadempimento delle norme di sicurezza o di altre norme applicabili, di qualsiasi natura, ascrivibili all'aggiudicatario.

Le forniture e i relativi servizi oggetto del presente Contratto rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. È fatto obbligo all'aggiudicatario di disporre affinché nell'esecuzione dell'appalto vengano rispettate le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L'aggiudicatario dovrà pertanto, improntare la propria condotta al rispetto dei principi di cui sopra. All'atto della stipula l'aggiudicatario produce il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo alla Fornitura e alle attività descritte nel Contratto.

Acquisito il suddetto documento, l'AGCM ha facoltà di chiedere, prima dell'inizio della Fornitura, l'integrazione e/o l'adeguamento dello stesso alla vigente normativa, ove ne ravvisi la necessità, fermo restando che l'aggiudicatario rimane unico responsabile della redazione e dei contenuti del documento stesso. In aggiunta a quanto sopra, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di:

- attenersi alle misure generali di tutela (art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- mantenere le aree di lavoro di propria pertinenza in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- curare la cooperazione con altri datori di lavoro presenti negli stessi luoghi e ambienti di lavoro.

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, sono specifiche responsabilità dell'aggiudicatario:

- condurre l'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente;
- provvedere alla realizzazione delle misure preventive e protettive necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori attenendosi ai piani di sicurezza;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- vigilare ai fini del pieno rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per l'effettivo uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
- vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull'effettivo periodico controllo sanitario dei lavoratori, in specie per quanto attiene alla normativa sul lavoro notturno;
- informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento e della loro attività, in relazione a particolari interventi affidati;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, in accordo alle procedure e ai Piani di Emergenza predisposti da AGCM.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'AGCM ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze – DUVRI, recante una valutazione ricognitiva dei rischi dovuti all'interferenza che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del Contratto e le relative misure di prevenzione e protezione.

L'interferenza è la circostanza che si verifica se durante l'espletamento della Fornitura si ha un contatto rischioso tra il personale dell'AGCM o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area con contratti indipendenti. Il DUVRI con l'annesso Addendum costituirà parte integrante del presente Contratto di appalto e avrà validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso. L'AGCM, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà procedere alla revisione e all'aggiornamento in corso d'opera del DUVRI e dell'annesso Addendum. L'eventuale revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

## **Art. 11 – Trattamento dei dati personali - Informativa Privacy ai sensi degli artt.13 - 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

### 1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma; email-PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it; Centralino: +39 06858211 (di seguito Autorità).

### 2. Tipologia di dati

L’Autorità raccoglie e tratta i dati personali forniti dal Fornitore, come ad esempio quelli relativi ai dipendenti o incaricati nell'ambito del rapporto contrattuale.

### 3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati dall’Autorità per l’esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti negoziali in essere fra le parti, anche nella fase precontrattuale; per la tutela giurisdizionale dei diritti contrattuali; per l’adempimento degli obblighi derivanti dalle norme di legge. Sono incluse finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività. Il mancato conferimento di dati comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale.

### 4. Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati, cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

### 5. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

### 6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

In relazione alle finalità indicate al punto 2, i dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in adempimento di obblighi normativi, alle banche per la gestione d’incassi e pagamenti, a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali, ai subappaltatori impegnati in attività connesse all’esecuzione del contratto, ai fornitori di servizi cloud o IT (in qualità di responsabili esterni del trattamento) ed ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi sul sito istituzionale dell’Autorità ([www.agcm.it](http://www.agcm.it)) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti.

I dati potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dello spazio economico europeo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

### 7. Diritti dell’interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. GDPR).

L’apposita istanza è presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l’Autorità (Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma, email: [rpd@agcm.it](mailto:rpd@agcm.it)).

Gli interessati possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e ss. DGPR).

### **Art. 12 – Divieto di cessione del contratto e dei Servizi**

E' fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1, lettera d), del Codice ossia ove all'aggiudicatario iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al Contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

È fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei Servizi.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 120, comma 12, del Codice. In ogni caso l'AGCM non accetta preventivamente la cessione da parte del Fornitore contraente di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente Contratto.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 5 e la facoltà per l'AGCM di risolvere il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

### **Art. 13 - Recesso dal contratto**

L'Autorità si riserva il diritto di recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento, previo preavviso non inferiore a 20 giorni, in tutti i casi di cui all'art. 123 del d.lgs. 36/2023, nonché nelle seguenti ipotesi:

- a) per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente Contratto nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al Fornitore contraente, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC;
- b) in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso, qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, unicamente nelle ipotesi disciplinate all'art. 68 comma 17 e 19-bis del Codice;
- d) l'AGCM procede alla sottoscrizione del presente Contratto ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011 e fermo restando il diritto di AGCM al risarcimento del danno.

In tutti i casi di recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'AGCM. In tutti i casi di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, comprensiva delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato al decimo dell'importo del servizio non eseguito, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14 del d. lgs. n. 36/2023 fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

In tutti i casi di recesso l'Aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

#### **Art. 14 - Domicilio legale**

L'operatore economico aggiudicatario elegge domicilio legale per l'esecuzione del contratto presso la sede legale della società aggiudicataria, con l'obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio. In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico dell'Aggiudicatario.

#### **Art. 15 – Riservatezza**

Il Fornitore contraente si impegna a mantenere la massima riservatezza in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'AGCM che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione della Fornitura oggetto del Contratto, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del Contratto, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente Contratto.

#### **Art. 16 - Subappalto e sub-contratti**

È consentito il subappalto unicamente con riferimento alle prestazioni indicate dall'Aggiudicatario in sede di offerta come oggetto di subappalto, secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023, previa verifica dell'assenza di cause di esclusione per lo stesso subappaltatore. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare all'Autorità, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalto, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato, nonché, ogni modifica successiva dei dati comunicati.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis, del Codice nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate incoerenza con quanto previsto degli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

L'Aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 119 del Codice e s.m.i..

#### **Art. 17 - Cause di risoluzione del contratto**

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi previsti e disciplinati dall'art.122 del d.lgs. 36/2023.

L'Autorità potrà, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a) grave inadempimento, comunicato ai sensi del presente articolo, tra cui rientra anche il mancato rispetto dei termini di esecuzione dei servizi;
- b) subappalto non autorizzato;
- c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- d) cessione di tutto o parte del contratto;
- e) mancata osservanza degli obblighi contenuti nel patto d'integrità;

Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto allorquando l'Autorità comunica per iscritto, con PEC, al Fornitore di volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento.

La risoluzione, a qualsiasi titolo effettuata, dà diritto all'Autorità di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore nonché sulla garanzia prestata, rimanendo impregiudicata la facoltà dell'Autorità di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione.

È fatto sempre salvo, in ognuno dei casi di cui ai precedenti commi, il diritto al risarcimento del danno.

#### **Art. 18 – Penali**

Qualora l'AGCM riscontri che, per qualsiasi motivo, la fornitura non venga espletata in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente Contratto, addebiterà all'Aggiudicatario le penali di cui al paragrafo 10 del Capitolato tecnico, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Autorità potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in alternativa, avvalersi della garanzia definitiva di cui al precedente art.5.

L'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo contrattuale l'Autorità potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Resta fermo il diritto dell'Autorità di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni sulla base di quanto disposto dall'articolo 1382 c.c., nonché di addivenire alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave inadempimento, valutabile caso per caso dall'Autorità.

#### **Art. 19 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autorità:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica".

La comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

### **Art. 20 - Foro competente**

In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Roma.

### **Art. 21 - Informativa in materia di whistleblowing**

Il Fornitore si impegna a comunicare al personale dedicato all'esecuzione della prestazione destinata all'Autorità che qualora venga a conoscenza di attività illecite capaci di pregiudicare l'integrità dell'Autorità stessa e/o il perseguimento degli interessi pubblici cui la stessa è preposta, può segnalarlo al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) ottenendo le garanzie riservate ai whistleblower utilizzando la piattaforma online a ciò dedicata cui è possibile accedere dal seguente link: "<https://whistleblowing.agcm.it/#!/>".

Il link è riservato e non può essere rivelato all'esterno.

Informazioni utili sull'istituto del whistleblowing e sulla protezione accordata dall'Autorità agli autori delle segnalazioni si trovano, oltre che all'interno della piattaforma indicata, sul sito internet dell'Autorità, sezione "Autorità trasparente – Altri contenuti-Corruzione", che si invita a consultare anche ai fini della visione dell'informativa privacy.

### **Art. 22 – Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge nonché alla disciplina ed alle condizioni di cui alle Regole dell'e-procurement della PA.

#### **Allegati al Contratto:**

A. Procura (solo se contratto firmato da un procuratore)

1. Relazione Tecnica;
2. Offerta Economica;
3. Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. Copia polizza assicurativa a copertura dei rischi della Responsabilità Civile

Terzi (RCT);

5. Cauzione definitiva;

6. DUVRI;

7. DVR.

Roma, 14 aprile 2026

**Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti**

*Antonello Schettino*

(FIRMATO DIGITALMENTE)